



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento stipulato in data 24/04/2015, rimborsabile contro cessione di quote dello stipendio ed estinto in data 01/07/2019, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione della quota di commissioni non maturate e non restituite. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso, assistito dal legale di fiducia, reitera la richiesta all'Arbitro, richiamandosi anche alla sentenza *Lexitor* 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, al fine di accertare il proprio diritto alla restituzione proporzionale alla durata della vita del contratto degli oneri commissionali, per un ammontare complessivo di euro 1.546,38 oltre interessi. Con specifico riguardo alle commissioni intermediario, denuncia l'opacità della relativa clausola che, a suo dire, si limita ad indicare il soggetto percettore senza alcun elemento idoneo per una differenziazione tra i costi *up front e recurring*; afferma altresì che l'importo commissionale va a retribuire le prestazioni di due distinti soggetti, l'agente in attività finanziaria e l'intermediario ex art. 106 TUB, mentre nel contratto solo il primo dei due soggetti è indicato con una "x".

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito, innanzitutto, la congruità delle somme già retrocesse, secondo il criterio *pro rata temporis*, a favore del ricorrente in sede di conteggio estintivo, a titolo di commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento, quale unica voce *recurring*. Nulla invece era dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche in quanto gratuite. Ha eccepito, poi, la natura *up front* delle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lett. A), nonché



della provvigione all'intermediario del credito (lett..C). In particolare, per quanto riguarda le commissioni all'intermediario del credito, richiama sia il testo contrattuale con la legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione contenute nel Modulo SECCI, in cui è riportata la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB. Richiama, altresì, le previsioni normative in materia di cui all'art. 121, comma 1, lett. h TUB, oltre alla Disposizioni di Trasparenza, sez. VII, par. 2 emanate dalla Banca d'Italia, in cui l'intermediario del credito è descritto come un soggetto che svolge tipicamente attività di natura *up front*, nonché nel Protocollo di intesa cui l'intermediario convenuto ha aderito con Assofin e con le Associazioni di consumatori. Precisa, inoltre, che la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'intermediario finanziario ex art. 106 TUB è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM che operano per conto dei proponenti finanziari ex art. 106 TUB e a quest'ultimi legati da apposita convenzione. Fa presente, infine, come la provvigione spettante all'intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) per l'attività relativa alla fase preliminare (di formazione e perfezionamento del contratto) sia stata effettivamente corrisposta all'intermediario stesso nel periodo immediatamente successivo al perfezionamento del contratto. Formula, poi articolate considerazioni critiche a proposito dell'efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019. Ciò premesso, chiede che il ricorso venga respinto in quanto le pretese formulate dal ricorrente sono palesemente infondate.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è infatti relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB.

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli*



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordina alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Il Collegio, ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati, calcolati in applicazione

1)	Commissioni lett. A).....euro	170,45
2)	Commissioni lett. C).....euro	811,68

Per quanto riguarda le voci di costo “*recurring*”, l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l’intermediario è tenuto al rimborso alla cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni dell’intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale ed al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

1)	Commissioni lett. B)euro	0,00
----	--------------------------------	------



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 982,13 oltre interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 982,13, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO